

Scarcerazione di Carola Rackete: Ordinanza irresponsabile

Sentendo della scarcerazione di Carola Rackete sono rimasto sbigottito e ho voluto verificare gli atti. L'ordinanza è assurda.



IL GIP di Agrigento non ha convalidato l'arresto e ha ordinato la scarcerazione di Carola Rackete. Motivazioni assurde che scardinano l'ordinamento delle Forze Armate.

Ho già scritto che il Decreto Sicurezza bis è scritto con i piedi (Decreto sicurezza bis: Salvini depenalizza reati e blatera di arresti).

La giudice nega responsabilità penali fino alla sera del 29 giugno e, in parte, fin qui ha ragione.

Quando a pagina 12 scrive:

Peraltro, l'eventuale violazione dell'art. 11 comma 1 ter – si ribadisce sanzionata in sola via amministrativa [...]

dice esattamente quanto avevo scritto nell'articolo precedente: **Salvini ha depenalizzato, ma solo per le navi che trasportano clandestini, il "Rifiuto di obbedienza a nave da guerra"** (art. 1099 del Codice della Navigazione).

Qui c'è l'ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete nella versione integrale.

È vero che le sentenze non si commentano. Si rispettano. Però è anche vero che se una giudice pensa di scardinare l'ordinamento delle Forze Armate, allora diventa dovere civico ribellarsi.

Le aberrazioni dell'Ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete

Dopo aver proposto l'unica riga che condivido, andiamo alle stranezze.

Sempre a pagina 12, si legge:

Se tale quadro normativo non si ritiene possa incidere l'art. 11 comma ter del Dlgs 286-98 (introdotto dal D.L. n. 53/2019): difatti, ai sensi di detta disposizione, il divieto interministeriale da essa previsto (di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato Costiero, fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio.

Beh, è estremamente strano che si parli di salvataggio e di naufragio.

Qui alcune ricostruzioni che la presentano diversamente

□ German #NGO #SeaWatch3 releases self-incriminating images NOT A RESCUE – JUST ANOTHER PRE-ARRANGED PICK UP #togetherfortescu #Frontex #Europol #Migrantcrisis #Seenotrettung #LibyscheKuestenwache #LibyanCoastGuard #UNHCR #fluechtlinge #EU pic.twitter.com/SXLIYGxdQS

– Migrant Rescue Watch (@rgowans) June 14, 2019

e poi un'altra

1/2 12.06.19 VIDEO released by #NGO #SeaWatch3 shows haste & extremely dangerous transfer of persons to a moving vessel. All to avert the arriving Libyan Coast Guard! #Migrantcrisis #Frontex #Seenotrettung #LibyscheKuestenwache #refugees #Fluechtlinge #Humansmuggling #EU pic.twitter.com/cVUHCutHLg

– Migrant Rescue Watch (@rgowans) June 19, 2019

e un'altra ancora

2/2 12.06.19 MORE #NGO #SeaWacht3 self-incriminating evidence. Abandoned in haste, fully intact #migrants boat & timely response of Libyan Coast Guard #Migrantcrisis #TogetherForRescue #Frontex #Seenotrettung #LibyscheKuestenwache #Fluechtlinge #UNHCR #Europol #EU pic.twitter.com/pHtuFzX60k

– Migrant Rescue Watch (@rgowans) June 19, 2019

Ma fosse stato solo questo non mi sarei permesso di commentare la sentenza. Potrebbe darsi che nessuno lo abbia fatto notare alla Giudice.

Entriamo, adesso, nella sfera di competenza della Giudice Vella: Leggi e sentenze.

La sentenza della Corte Costituzionale citata "mentula canis"

A pagina 11 la Giudice scrive:

lavoro, per condivisibile opzione ermeneutica del Giudice delle Leggi (v. corte cost., sentenza n. 35/2000), le unità navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo "quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in portici o in zone non sotto autorità consolare". Nella fattispecie, al contrario, la nave della Guardia di Finanza indicata nell'atto di incolpazione operava in acque territoriali, all'interno del Porto di Lampedusa.

Salto sulla sedia!

La Corte Costituzionale può aver mai negato la qualifica di Nave da Guerra a una motovedetta della Guardia di Finanza?

Ma le unità della Guardia di Finanza sono iscritte nel registro delle unità militari e battono la “Bandiera italiana di Guerra”.

Poi noto che la parte virgolettata è estremamente breve. Poco prima aveva riportato nella sua interezza l'intera informativa della Guardia di Finanza.


Come mai?

Ecco la Sentenza della Corte Costituzionale n° 35/2000.

Si tratta di una sentenza che riguarda l'ammissibilità di un referendum sulla smilitarizzazione della Guardia di Finanza. Referendum che, per inciso, la Consulta ha ritenuto inammissibile.

C'entra come i cavoli a merenda.

Ecco la “materia” in discussione



Ed ecco il “passaggio incriminato”

(click per ingrandire)




In rosso la riga che la Giudice ha letto, mentre in blu c'è la parte che ha dimenticato di leggere.

In quella sede, la Consulta non doveva specificare tutti i casi in cui le motovedette della GdF sono considerate “Navi da Guerra”, Ha semplicemente richiamato i casi principali e fatto

riferimento all'art. 200 del Codice della Navigazione.

Da Normattiva, possiamo leggere:



In blu la parte che la Corte Costituzionale ha omissa.

Ma sottolineo, l'omissione non significa nulla.

L'argomento del contendere era altro e nessuna parte del Codice della Navigazione è stato giudicato incostituzionale!

Anzi, l'articolo 200 è richiamato nella sua interezza dopo aver semplicemente fornito alcuni "spunti".

Ulteriore elemento di "comprensione", di cui un Giudice non dovrebbe aver bisogno, è il riferimento agli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi).

La "Giudice" è disattenta? **Legge ciò che le pare tralasciando ciò che non conferma i suoi convincimenti politici?**

Tenta di scardinare incostituzionalmente l'ordinamento delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine.

In termini tecnici, potremmo dire che l'unico riferimento giurisprudenziale che la "Giudice" ritiene «condivisibile» è completamente "inconferente", per dirla in termini tecnici.

In volgo, sarebbe «non c'entra una beneamata mazza».

La Corte di Cassazione sulle motovedette GdF quali "Navi da Guerra"

Parrebbe che la Giudice, pur di andare a trovare una frase che potesse consentirle la scarcerazione di Carola Rackete abbia pure "saltato" alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali.

È il caso, ad esempio, della Sentenza della Corte di Cassazione penale – sez. III – n° 31403 del 31/09/2006.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 20.4.2004 la corte d'appello di Venezia, in parziale riforma di quella resa secondo il rito abbreviato in data 14.9.2003 dal g.u.p. del tribunale veneziano, riduceva a otto, quattro mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata a F. P. per i delitti di cui ai capi a) b) c), e confermava quella di un mese di arresto irrogata allo stesso per la contravvenzione di cui al capod), con i doppi benefici di legge, avendolo giudicato colpevole dei seguenti reati:

artt. 1100 cod. nav. perché, al comando della imbarcazione di sua proprietà, aveva commesso atti di violenza, contro una imbarcazione della Guardia di Finanza che si era posta all'inseguimento della prima;

art. 635, comma 2, c.p. perché, effettuando una ripetuta manovra con la sua imbarcazione, provocava una collisione con la nave da guerra in dotazione della Guardia di Finanza, cagionandone il danneggiamento;

c) art. 337 c.p. perché con la violenza tonfova descritta nei capi precedenti, aveva opposto resistenza ai poliziotti incaricati di controllare la pesca - durante quest'attività - e aveva resistito alle perquisizioni e al controllo statunito di pesca di cui all'atto effettuato dal fido;

A me pare un filino più pertinente della Sentenza della Corte Costituzionale. Non pare così alla "Giudice"?

0, secondo la GIP Alessandra Vella, la Cassazione nel 2006 ha emesso una sentenza incostituzionale, secondo la SUA PERSONALE interpretazione della Sentenza della Consulta del 2000?

E che dice la Cassazione Penale a proposito delle imbarcazioni della Guardia di Finanza (click per ingrandire)

Motivi della decisione 3 - Si devono anzitutto disattendere le censure di erronea applicazione delle norme incriminatrici (m. 2.2, 2.3 e 2.4) giacché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza di tutti i reati contestati.

Sussiste anzitutto il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra previsto e punito dall'art. 1100 cod. nav., essendo pacifico che l'imbarcazione dell'imputato aveva concretamente manovrato per opporsi all'inseguimento e all'abbordaggio da parte della motovedetta della Guardia di Finanza MFS 1602.

Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell'esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nell'art. 6 della legge 13.12.1956 n. 1409 (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall'art. 1100 cod. nav. per la resistenza e violenza contro una nave da guerra.

Non rileva quindi che nel caso di specie i giudici di merito non abbiano positivamente verificato - come lamenta il ricorrente - se la motovedetta era concretamente iscritta nell'apposito ruolo del naviglio militare e se recava il segno distintivo del corpo militare (bandiera) - secondo gli altri criteri indicati da Cass. sez. III, n. 12326 dell'11.7.1988, Bottalico, rv. 179916.

La Giudice spieghi

1. **Travisando** le motivazioni della Consulta, si rende conto che, di fatto, ha reso vigenti alcune delle modifiche

previste dal Referendum rigettato dalla Corte Costituzionale?

2. Rifiutando di riconoscere la qualifica di "Nave da Guerra" alla motovedetta della Guardia di Finanza, si rende conto che ha scardinato l'intero ordinamento delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine?
3. Come mai la Giudice Penale Alessandra Vella risale a una **assolutamente inconferente sentenza** della Consulta del **2000** (estrapolandone 4-5 parole) glissando su una **conferentissima** sentenza della **Cassazione Penale del 2006** interamente dedicata all'argomento?

Arrestare la Giudice Vella?

Sia mai che qualche Giudice competente per giudicare i giudici di Agrigento apra un fascicolo.

Potrebbe anche considerare quell'ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete quale "Delitto contro la Personalità dello Stato".

Chi invoca l'intervento di Bonafede, non ha capito come funziona l'ordinamento giudiziario.